



COMUNE DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E
PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA'
E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **11/13974** dell' **8 marzo 2007**
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **22/27134** del **21 aprile 2010**
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **28/39115** del **31 maggio 2012**

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Ambito e scopo del regolamento.....	5
ART. 2 - Forma di gestione del servizio	5
ART. 3 - Presentazione degli atti e decorrenza del termine di procedimento	5
ART. 4 - Classificazione del Comune	5
ART. 5 - Categoria delle localita' del territorio comunale, tariffe e maggiorazione	6
ART. 6 - Piano Generale degli impianti	6
ART. 7 -Tipologia e quantità dei mezzi pubblicitari	6
ART. 8 - Suddivisione del territorio in zone omogenee	7
ART. 9 - Ripartizione delle superfici per le pubbliche affissioni	9
ART. 10 - Impianti per Affissioni Dirette	10
ART. 11 - Autorizzazione	10
ART. 12 - Anticipata rimozione	11
ART. 13 - Pubblicita' effettuata su spazi ed aree comunali	11
ART. 14 - Pubblicita' effettuata su spazi privati non vincolati e vincolati	12
ART. 15 - Pubblicita' Abusiva	12
ART. 16 - Controllo e verifiche del materiale esposto	12
ART. 17 – Sanzioni	13
ART. 18 – Divieti di propaganda pubblicitaria e responsabilità del Comune	13

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 19 - Disposizioni generali	14
ART. 20 - Domanda di autorizzazione	14
ART. 21 - Durata dell'autorizzazione	16
ART. 22 -Termine dell'installazione	16
ART. 23 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	16

ART. 24 - Targhette di identificazione	17
ART. 25 - Pagamento e rimborso dell'imposta, denuncia di cessazione	17
ART. 26 - Riduzioni dell'imposta	17
ART. 27 - Esenzioni dall'imposta	17
ART. 28 - Decadenza dell'autorizzazione	18
ART. 29 - Convenzioni speciali	18
ART. 30 - Vincoli storici, artistici ed ambientali	18

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

ART. 31 - Classificazione dei mezzi pubblicitari	19
ART. 32 - Criteri generali per le installazioni	23
ART. 33 - Norme generali di installazione	24
ART. 34 - Delimitazione del centro abitato	25
ART. 35 - Disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari nell'ambito del centro abitato	27
ART. 36 - Collocamento di insegne	29
ART. 37 - Farmacie	30
ART. 38 - Centri commerciali e direzionali	30
ART. 39 - Zone artigianali commerciali ed industriali	31
ART. 40 - Targhe	31
ART. 41 - Tende solari installate nelle sedi di attività economiche	31
ART. 42 - Vetrofanie	32
ART. 43 - Impianti pubblicitari di servizio	32
ART. 44 - Striscioni e standardi	32
ART. 45 - Pubblicità temporanea lungo o in vista delle strade	32
ART. 46 - Locandine (Manifesti)	33
ART. 47 - Distributori di carburante	33
ART. 48 - Volantinaggio	33
ART. 49 - Pubblicità fonica	34
ART. 50 - Pubblicità permanente sui veicoli	34

ART. 51 - Pubblicità temporanea sui veicoli	34
ART. 52 - Pubblicità tramite distributori di prodotti	35
ART. 52 BIS – Cartelli stradali pubblicitari	35
ART. 53 - Disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato..	35
ART. 54 - Istanze particolari	36

CAPO IV

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 55 - Le pubbliche affissioni	37
ART. 56 - Tipologie e caratteristiche generali degli impianti per affissione	37
ART. 57 - Modalità per lo svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni	38
ART. 58 - Affissioni d'urgenza, notturne e festive	38
ART. 59 - Affissioni fuori degli appositi spazi	38
ART. 60 - Tariffe	39
ART. 61 - Reclami	39

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 62 - Rinvio	40
ART. 63 - Norme transitorie	40
ART. 64 - Entrata in vigore	40
Elenco allegati	41
Allegato A. - Elenco strade di categoria speciale	
Allegato B. - Abaco per l'applicazione della normativa	

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio di pubbliche affissioni contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993 richiamato.

2. Agli effetti del presente Regolamento per "imposta" si intende l'imposta comunale sulla pubblicità e per "diritto" si intende il diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Sotto la denominazione di pubblicità è compresa la diffusione o esposizione di messaggi visivi o acustici eseguita mediante insegne, iscrizioni, cartelli, targhe, volantini, automezzi, striscioni e di altri mezzi similari, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile.

4. Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione nell'ambito del territorio comunale di manifesti di qualunque materiale costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi ad essi riservati.

5. Il presente Regolamento, oltre a disciplinare l'applicazione e la riscossione dell'imposta e del diritto precitati nel territorio del Comune di Vicenza, detta norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari e stabilisce la procedura da seguire per ottenere le relative autorizzazioni.

ART. 2 – Forma di gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune di Vicenza.

ART. 3 – Presentazione degli atti e decorrenza del termine di procedimento

1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento è quella di assunzione dell'atto medesimo al Protocollo; tale norme vale anche nel caso in cui gli atti vengano trasmessi a mezzo posta.

2. Il termine per il procedimento, stabilito in 60 giorni dall'art. 53, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, decorre dalla data di presentazione della domanda.

ART. 4 – Classificazione del Comune

1. In applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, il Comune di Vicenza appartiene alla classe II in base alla popolazione residente risultante dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 5 – Categoria delle località del territorio comunale, tariffe e maggiorazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie:

- SPECIALE, che comprende l'elenco di vie e piazze indicate nell'allegato "A" del presente Regolamento;
- NORMALE, che comprende tutte le altre località del territorio comunale non indicate nel predetto allegato.

2. La superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale non può superare il 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non può superare il 50% della superficie espositiva complessiva.

Il Comune di Vicenza applicherà il rapporto del 35% solo sul centro abitato "Vicenza" con esclusione degli altri tre denominati "S. Pietro Intrigogna", "Maddalene" e "Rettorgole".

3. La maggiorazione per categoria speciale delle tariffe di base dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di natura commerciale è fissata nella misura del 150% ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

4. Le tariffe in vigore, se non modificate entro i termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 6 – Piano Generale degli impianti

1. Il Piano Generale degli impianti disciplina le aree del territorio comunale ove consentire l'installazione su spazi pubblici di cartelli, impianti e altri mezzi pubblicitari nel rispetto del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dei vigenti strumenti urbanistici.

2. Oggetto del Piano Generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità e alla propaganda esclusi i mezzi pubblicitari collocati sulle sedi di esercizio o nelle pertinenze delle attività a cui si riferiscono. Sono altresì esclusi i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da esporre a tempo determinato e per brevi periodi nelle aree e con le modalità previste nel presente Regolamento.

3. Il Piano è costituito dall'Abaco per l'applicazione della normativa, allegato al presente Regolamento.

ART. 7 – Tipologia e quantità dei mezzi pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, sono definiti impianti pubblicitari quelli indicati nell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione di pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.

2. La tipologia e la quantità degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico sono disciplinate dal presente Regolamento.

ART. 8 – Suddivisione del territorio in zone omogenee

1. La disciplina dei mezzi pubblicitari prevista dal presente Regolamento è diversamente graduata a seconda della zona in cui avviene l'esposizione pubblicitaria. A tal fine il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee.

2. Il centro abitato di Vicenza comprende gran parte dell'edificato. La delimitazione del centro abitato, come da deliberazioni di Giunta Comunale n. 1168 del 28 luglio 1993 e n. 366 del 22 ottobre 2003, individua i centri abitati denominati "Vicenza", "S. Pietro Intrigogna", "Maddalene" e "Rettorgole". All'interno di questa delimitazione è possibile distinguere un'ulteriore suddivisione nelle seguenti aree:

Zona A - Zone sottoposte a vincolo

La zona A è rappresentata dalle zone vincolate. In essa sono considerati i seguenti tipi di vincoli:

1 – Vincoli Legge 1089/39 (Edifici monumentali)

2 – Vincoli Legge 1497/39 (Aree di pertinenza degli edifici monumentali)

3 – Vincoli Decreti Legislativi 431/85, 490/1999 e 42/2004 (Aree a rischio archeologico, vincoli paesaggistici ed ambientali)

Zona B - Zona di attenzione

Rientrano in questa zona le seguenti aree come definite da PRG:

1 – RSA1 Centro storico

2 – RSA2 Zone di edificazione recente di valore architettonico ed ambientale

3 – RSA3 Borghi storici

4 – RSA4 Zone di valore architettonico e beni storico-architettonici

5 – F 17 Zone a parchi e a riserve naturali

Le strade collocate sul perimetro della zona di attenzione rientrano in tale zona per quanto attiene tutti i manufatti pubblicitari da collocarsi su entrambi i lati delle stesse, fino ad una distanza di 5 metri dai fili esterni dei fabbricati, verso il limite esterno della zona.

Zona C - Zona di attenzione attenuata

Sono le zone con destinazione prevalente ad attrezzature di pubblico interesse (istruzione, civile, culto, ospedali, cimiteri, impianti sportivi,...), zone verdi e di rispetto ambientale.

Rientrano in questa zona le seguenti aree come definite da PRG:

Zone per attrezzature pubbliche a servizio della residenza

- 1 - SP1 Istruzione
- 2 - SP2 Interesse collettivo
- 3 - SP3 Attrezzature religiose
- 4 - SP4 Verde naturale ed attrezzato
- 5 - SP5 Verde sportivo
- 7 - SP5 bis Spazi aperti

Zone per attrezzature pubbliche a livello urbano e sovracomunale

- 8 - F1 Attrezzature di interesse collettivo
- 9 - F2 Attrezzature religiose
- 10 - F5 Edilizia scolastica e universitaria
- 11 - F6/F6 bis Attrezzature socio-sanitarie e ospedaliere
- 12 - F8 Attrezzature sportive
- 13 - F9 Attrezzature sociali per l'industria
- 14 - F10 Zone cimiteriali
- 15 - F13 Campeggi

Zona D - Zona a regolamentazione selettiva

Sono le zone contraddistinte da insediamenti residenziali consolidati e le zone destinate a complessi insediativi residenziali, misti, per il terziario (commercio, servizi, alberghi), nonché le zone degli insediamenti consolidati con destinazione prevalentemente produttiva, anche con caratteristiche commerciali e terziarie.

Rientrano in questa zona:

- 1 - Zone artigianali;
- 2 - Zone industriali;
- 3 - Zone commerciali e annonarie;
- 4 - SP6 Parcheggi pubblici.

Zona E - Restante zona di centro abitato

Sono le zone di edilizia prevalentemente residenziale consolidata, rappresentate sul territorio per differenza delle zone su citate e comunque comprese all'interno del centro abitato, che non presentano particolari esigenze di regolamentazione.

3. Il territorio comunale esterno alla delimitazione dei centri abitati, di cui all'art. 34 del presente regolamento, rappresenta un'area nella quale sono recepite integralmente le norme di cui all'art. 23 del D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni. Oltre a quanto sopra saranno da considerare, qualora esistenti, tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente quali ad esempio quelli paesaggistico-ambientali della L. 1497/39, monumentali ai sensi della L. 1089/39. Nell'ambito di questa parte del territorio eventuali nuclei antichi costituiti dalle borgate isolate, gli antichi casali e fattorie di particolare pregio storico vengono assimilati, ai fini del presente Regolamento, alle zone "B" e pertanto assoggettabili a doppia normativa, cioè a quella del codice della strada e a specifica di zona tipo "B".

ART. 9 - Ripartizione delle superfici per le pubbliche affissioni

1. Nel territorio del Comune di Vicenza, la superficie degli impianti, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 507/93 e viste le necessità e le richieste, è fissata da Regolamento comunale in metri quadrati 97 ogni 1.000 abitanti. Poiché alla data del 31/12/2005 la popolazione residente nel Comune di Vicenza risulta di 114.613 abitanti, ne consegue che la superficie degli impianti ammonta a complessivi metri quadrati 11.058 così ripartiti, in base alla deliberazione di Giunta Comunale 24 febbraio 2003 P.G.N. 3615, n. 73:

- Affissioni istituzionali mq 1.712 pari al 15,48%
- Affissioni commerciali mq 4.958 pari al 44,84%
- Affissioni dirette mq 4.388 pari al 39,68%

2. Nelle affissioni istituzionali sono compresi gli spazi adibiti per necrologi, impianti elettorali (da usarsi in via temporanea in caso di consultazioni istituzionali), plance per papiri di laurea, plance per graffiti (pubblicità ideologica), plance e bacheche per le comunicazioni delle circoscrizioni e gli impianti del circuito culturale.

Le epigrafi, gli avvisi mortuari, i papiri di laurea e i graffiti possono essere esposti unicamente negli appositi spazi collocati dal Comune nelle varie zone del territorio in prossimità delle chiese parrocchiali ed in ogni altro luogo ritenuto idoneo a tale forma pubblicitaria. L'affissione diretta su tali impianti "epigrafi", "papiri di laurea" e "graffiti", è esente dall'imposta di pubblicità in quanto non ricadente nel presupposto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Non sono considerati nelle superfici sopra indicate:

- gli impianti denominati "fermate bus e pensiline" in quanto impianti strumentali che, seppur adibiti ad affissioni di manifesti, non ricadono sotto la gestione del Settore "Servizio delle Entrate";
- gli impianti siti all'interno del demanio FF.SS.;
- gli impianti situati all'interno del demanio A.N.A.S. e quelli in concessione alla Società Autostrade.

4. Ferma restando la superficie adibita a affissioni istituzionali, la Giunta Comunale può variare le percentuali riservate ad affissioni commerciali e dirette.

ART. 10 - Impianti per Affissioni Dirette

1. Nel rispetto della ripartizione di cui al precedente art. 9, è consentita l'attribuzione di spazi a privati solo su suolo pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette di manifesti e simili, mediante svolgimento di specifica gara.
2. La concessione sarà disciplinata da apposita convenzione nella quale andranno precisate il numero, le dimensioni e l'ubicazione degli impianti, la durata della concessione, il canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto.
3. La concessione comporta il pagamento di un canone nella misura risultante dal verbale di aggiudicazione della gara, nonché il pagamento dell'imposta di pubblicità. Il canone di occupazione suolo pubblico è assorbito dal citato canone risultante dalla gara anche in relazione all'occupazione dello spazio antistante i manufatti con mezzi ed altre strutture per consentire alle ditte concessionarie ed ai loro incaricati lo svolgimento delle operazioni di affissione, deaffissione e manutenzione ordinaria, mettendo in atto tutte le misure previste in materia di sicurezza stradale per garantire la fluidità della circolazione e la tutela dei cittadini, senza obbligo di comunicazione al Comando di Polizia Locale. La sosta inoperosa sarà sanzionata ai sensi di legge.
4. Nell'ambito dei rapporti convenzionali relativi ad impiantistica affissionale su suolo pubblico, ai concessionari è riconosciuta la facoltà di sostituire gli impianti convenzionati con impianti a messaggio variabile (prismavision, rotorvision, ecc.) nei quali viene assentita la libera variazione dei messaggi pubblicitari a parità di superficie espositiva previa richiesta scritta all'ufficio preposto. Detti impianti saranno assoggettati alle condizioni economiche e temporali previste nell'atto convenzionale per le strutture sostituite nonché all'imposta comunale sulla pubblicità nella misura prevista dalla legge e dal presente Regolamento.
5. I concessionari di affissioni dirette, fermi restando il numero di impianti complessivamente di pertinenza nonché i limiti fissati nell'abaco, ed in particolare il limite dimensionale di m 6x3 (formato poster), possono richiedere di utilizzare plance o impianti, anche a messaggio variabile, di qualsiasi formato purchè di superficie non superiore a quelli originariamente convenzionati o aggiudicati mediante gara d'appalto.
6. Nell'ambito delle affissioni dirette, la durata di esposizione non potrà superare i 15 giorni.
7. E' vietata l'installazione di impianti per affissioni dirette, siano essi permanenti che temporanei, su spazi ed aree privati.

ART. 11 - Autorizzazione

1. La pubblicità, eseguita con qualsiasi materiale e/o che necessita di installazione o di collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta, salvo quanto disposto dal secondo comma.
2. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 20 del presente Regolamento, ad eccezione di quelle effettuate sugli edifici tutelati come beni culturali e purchè non contengano il logo e/o la denominazione sociale:
 - a) Pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi nonché ai mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, per ciascuna vetrina o ingresso, la superficie di mezzo metro quadrato. Detta superficie deve essere riferita alla minima figura piana geometrica in cui sono ricompresi i mezzi pubblicitari;
 - b) Avvisi al pubblico, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, relativi all'attività svolta che non superino, per ciascuna vetrina o ingresso, la superficie di mezzo metro quadrato.

Detta superficie deve essere riferita alla minima figura piana geometrica in cui sono ricompresi i suddetti avvisi;

- c) Avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili su cui sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei giornali e delle pubblicazioni suddette.

3. Nel caso di cambio di gestione per contratto di affitto o di cessione di azienda, il subentrante deve fare preventiva richiesta di autorizzazione prima di usufruire del materiale pubblicitario.

4. Non sono soggetti a preventiva autorizzazione i cartelli indicanti i prezzi dei prodotti venduti, l'indicazione degli orari di apertura, degli strumenti di pagamento e tutte le altre informazioni al pubblico imposte dalle normative vigenti purchè non contengano alcun messaggio pubblicitario.

5. Non sono soggetti a preventiva autorizzazione i cartelli, menù, listini – previsti dagli artt. 25 e 30 della Legge regionale n. 29/2007 - esposti in vetrina o a parete all'esterno dei locali, purchè nelle pertinenze dei locali stessi, di superficie complessiva inferiore al mezzo metro quadro e a condizione che non riportino il logo e/o la denominazione sociale e non contengano alcun messaggio pubblicitario.

6. La pubblicità all'interno di impianti sportivi non è soggetta ad autorizzazione qualora i manufatti non siano visibili dall'esterno.

ART. 12 – Anticipata rimozione

1. L'Amministrazione Comunale può ordinare, con appositi provvedimenti amministrativi, sentiti i competenti uffici comunali, lo spostamento, la rimozione o il ridimensionamento del materiale pubblicitario, dei mezzi pubblicitari, delle tabelle per le affissioni, già installati, per sopravvenute esigenze estetiche, panoramiche, ambientali, di viabilità, per motivi connessi allo svolgimento di un pubblico servizio e/o per ragioni di pubblico interesse.

2. L'interessato deve provvedere a rimuovere la pubblicità entro il termine che sarà fissato nel relativo atto amministrativo. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni e supporti e comprendere il ripristino della sede del manufatto.

3. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati provvedimenti di cui ai commi 13-bis, 13-tris e 13-quater del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

4. Il titolare del mezzo rimosso avrà diritto al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

ART. 13 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Per la pubblicità effettuata su beni di proprietà Comunale o dati in godimento al Comune, ovvero sui beni appartenenti a demanio comunale, oltre all'imposta di pubblicità è dovuto il canone di concessione e/o il canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, ove applicabili.

ART. 14 - Pubblicità' effettuata su spazi privati non vincolati e vincolati

1. Sulle pareti delle armature prospicienti il suolo pubblico, nonché sulle pareti dei ponteggi, steccati, recinti per qualunque uso costruiti è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di collocare appositi pannelli per l'affissione di manifesti. Tali spazi sono considerati iscritti alla categoria in cui è classificata la località di esposizione ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto.
2. Gli spazi sulle pareti dei ponteggi, steccati, recinti di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 7, comma 1, del presente Regolamento.
3. In tutto il territorio comunale è consentito l'utilizzo, a fini pubblicitari, di parte o dell'intera superficie di ponteggio degli spazi privati provvisori mediante l'installazione di messaggi pubblicitari riprodotti su teli o su supporti rigidi posti a protezione dell'attività di cantiere con le modalità previste nel presente Regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del D. Lgs. n. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni, il soprintendente rilascia o nega il nulla osta per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti mediante l'installazione di messaggi pubblicitari riprodotti su teli o su supporti rigidi posti a protezione dell'attività di cantiere per l'esecuzione degli interventi di conservazione di edifici vincolati, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine, alla richiesta di nulla osta, deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

ART. 15 - Pubblicità' Abusiva

1. E' considerata abusiva la pubblicità esposta senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero non conforme alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, dimensioni, messaggio, sistemazione e ubicazione o affissa al di fuori dei luoghi a ciò riservati ed approvati dal Comune.
2. E' altresì considerata abusiva la pubblicità per la quale siano stati omessi i dovuti pagamenti e le dovute dichiarazioni previsti per legge.
3. Similmente si considera abusiva ogni variazione apportata alla pubblicità già in opera e non dichiarata al Comune nonché la pubblicità dichiarata cessata e non rimossa.
4. Le pubblicità e le affissioni abusive sono eliminate o rimosse a cura dei soggetti passivi d'imposta o dei responsabili dell'abuso che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione di avvio di procedimento di rimozione; in caso di inadempienza, il Comune effettua, anche indipendentemente dalla procedura di rimozione e dall'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93, la immediata copertura della pubblicità abusiva, con addebito agli stessi soggetti passivi o ai responsabili dell'abuso delle spese sostenute oltre alla contestazione delle relative infrazioni amministrative e tributarie.
5. Sono equiparate alle affissioni abusive anche le scritte murali.

ART. 16 - Controllo e verifiche del materiale esposto

1. Il Comune può procedere, in ogni momento, al controllo del materiale pubblicitario e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'avvenuto rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

ART. 17 – Sanzioni

1. Tutte le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 507/93.
2. Si applica in materia il “Regolamento generale delle Entrate Tributarie”.

ART.18 – Divieti di propaganda pubblicitaria e responsabilità del Comune

1. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori *on line*, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni; le lotterie nazionali.
2. La propaganda pubblicitaria di qualsiasi gioco, scommessa e lotteria soggetti ad autorizzazione dell'autorità pubblica, è vietata.
3. Chi trasgredisce al divieto di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali in caso di violazione dei regolamenti comunali.
4. I proventi di dette sanzioni amministrative sono destinati all'informazione ed educazione sanitaria, con particolare riferimento alla prevenzione della ludopatia.
5. Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile che penale, per eventuali infrazioni, danni o altro che, in conseguenza dei mezzi pubblicitari esposti possano derivare a persone o cose.
6. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione alle disposizioni di legge e regolamentari.

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 19 – Disposizioni generali

1. Nell'ambito del territorio comunale la pubblicità può essere attuata con l'esposizione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, così come definiti dall'art. 47 del D.P.R. n. 495/92, e con tutti gli altri mezzi pubblicitari non ricompresi nell'art. 47 nei limiti consentiti dal presente Regolamento ed in osservanza alle disposizioni contenute nel Codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285/92, e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al D.P.R. n. 495/92, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Settore "Servizio delle entrate" è necessaria per qualsiasi forma pubblicitaria, anche per quei cartelli, quelle insegne di esercizio e quei mezzi pubblicitari che ricadono nell'obbligatorietà dell'esposizione, in forza di leggi e regolamenti, fatta eccezione per quelli indicati all'art. 11, comma 2.

3. Qualora il manufatto pubblicitario ricada su suolo pubblico, contestualmente all'autorizzazione verrà rilasciata anche la concessione che comporta il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 20 – Domanda di autorizzazione

1. Chiunque intenda effettuare una forma pubblicitaria di qualsiasi genere, realizzata e supportata con qualsiasi materiale, permanente o temporanea, nell'ambito del territorio comunale, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione del Comune rilasciata, previa presentazione di apposita domanda su moduli forniti dal Comune, disponibili anche sul sito internet www.comune.vicenza.it, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 2.

2. La modulistica indica la documentazione tecnica ed amministrativa di supporto e l'importo dei versamenti a copertura delle spese di istruttoria.

3. La domanda di autorizzazione in carta legale, indirizzata al Comune, indicante i dati di identificazione del richiedente, il recapito telefonico, il codice fiscale, la partita IVA, l'ubicazione, le dimensioni e il periodo di esposizione del manufatto o del materiale pubblicitario e sottoscritta con firma leggibile o conforme a documento allegato, deve contenere la seguente specifica documentazione:

a) Bozzetto del manufatto, completo di misure, colori, caratteristiche tecnico-costruttive e materiale usato con la firma del richiedente;

b) Planimetria della zona (estratto di mappa se su suolo demaniale o patrimoniale) con l'indicazione del punto di installazione e l'esistenza di segnali stradali, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, indicandone le relative distanze;

c) N° 2 fotografie del posto dove si intende installare il manufatto pubblicitario (una del particolare e una panoramica del contesto) con simulazione dell'installazione;

d) Nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora il manufatto ricada in strade non di competenza del Comune e al di fuori del centro abitato (es.: Amministrazione Provinciale, A.N.A.S., Società Autostrade, Comando Territoriale per le strade militari);

e) Nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza se il manufatto viene installato su edifici tutelati come beni culturali;

f) Relazione paesaggistica semplificata se il manufatto viene installato in area soggetta a vincolo di tutela ambientale;

- g) Nei casi previsti dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n.495/92 “Regolamento di esecuzione del codice della strada”, l'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (completa di documento d'identità), con la quale il titolare dell'attività attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità nonché la piena conoscenza ed il rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 285/92 (nuovo Codice della Strada e successive modificazioni), e nel D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada). Per i manufatti luminosi o illuminati, dovrà essere altresì prodotta la dichiarazione ai sensi del D.M. 37/08”; non saranno accettate dichiarazioni fatte da ditte o tecnici o persone abilitate o imprese installatrici diverse dal richiedente;
- h) Per le targhe professionali di medici, psicologi, veterinari, ecc. necessita il parere dell'ordine o collegio professionale ai sensi della legge 248/06;
- i) Per i gestori di locali di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, ecc.), allegare fotocopia dell'autorizzazione a svolgere l'attività di somministrazione rilasciata dal Settore Sviluppo Economico o copia della dichiarazione di inizio attività (DIA), di cui agli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 29/2007;
- j) Per i distributori di carburante, va allegata la planimetria della superficie complessiva dell'area della stazione di servizio;
- k) Richiesta di ordinanza per scavo per posa in opera di impianti ricadenti in suolo pubblico;
- l) Autorizzazione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile per palloni aerostatici;
- m) Attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri di istruttoria, fissati con deliberazione di Giunta Comunale P.G.N. 1390/17 del 27/01/2003;
- n) Per i cartelli stradali, allegare copia del bozzetto di messaggio vistato dal cliente per accettazione. Tutta la documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione deve essere datata e firmata dal richiedente.

4. Qualora da controlli sul territorio risultasse l'avvenuta installazione della pubblicità oggetto della domanda, prima di averne ottenuto la relativa autorizzazione e/o concessione e prima di presentare la relativa dichiarazione, si procederà all'emissione dell'avviso di accertamento per il recupero dell'imposta di pubblicità e alla contestazione delle violazioni regolamentari e di legge con l'applicazione delle relative sanzioni.

5. Il provvedimento amministrativo viene rilasciato, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 495/1992, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa e dopo aver acquisito i pareri ritenuti necessari, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi. Nel caso in cui sia previsto il nulla osta della Soprintendenza per i beni ambientali e per il paesaggio o il nulla osta tecnico di altri Enti proprietari della strada su cui ricade il manufatto, ovvero debba essere presentata documentazione integrativa richiesta dal competente ufficio comunale, il termine di cui sopra rimane sospeso fino all'avvenuta acquisizione del nulla osta o della documentazione integrativa.

6. L'atto autorizzativo e/o concessorio deve essere ritirato dal richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. In caso contrario, l'autorizzazione viene revocata e, per il suo nuovo rilascio, si dovrà riproporre richiesta nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.

7. Non è consentita la collocazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es.: “spazio libero”, “Per questa pubblicità tel.”, “comprami”, “contattami”, ecc.).

8. E' fatto divieto, salve motivate eccezioni, presentare richiesta di autorizzazione temporanea nei 15 giorni antecedenti la data di inizio dell'esposizione pubblicitaria a cui si riferisce la medesima richiesta.

9. Sarà sufficiente presentare dichiarazione, su apposito modello predisposto dall'ufficio pubblicità, per l'ottenimento dell'autorizzazione temporanea all'esposizione delle seguenti tipologie pubblicitarie, di dimensione fino ad un massimo di mq. 3:

a) standardi;

b) cartelli cantiere pubblicitari su ponteggi o su fronte fabbricati, cartelli di tipo immobiliare, richiedibili fino ad un massimo di n. 1 manufatto per ogni unità immobiliare.

Tale modello dichiarativo sostituisce l'autorizzazione.

I manufatti di cui al presente comma lettera b), siano essi di dimensione inferiore che superiore a mq. 3, dovranno essere installati nel ristretto ambito del cantiere o dell'immobile a cui si riferiscono.

Sarà altresì sufficiente presentare la sola dichiarazione per le esposizioni temporanee realizzate in occasione dell'occupazione del suolo pubblico per manifestazione o quant'altro per le quali sia stata rilasciata apposita concessione.

10. L'autorizzazione esplica la sua validità dal momento della consegna al richiedente.

ART. 21 – Durata dell'autorizzazione

1. Per i manufatti di tipo permanente la durata dell'autorizzazione è di tre anni ed è rinnovabile tacitamente, salva diversa indicazione.

La durata dell'autorizzazione temporanea è indicata nell'atto stesso.

2. La dichiarazione di cessazione di mezzi pubblicitari, presentata a qualsiasi titolo, comporta la decadenza della relativa autorizzazione comunale e l'eventuale ricollocamento dei medesimi deve essere richiesto con nuova istanza in bollo.

3. La dichiarazione di cessazione di cui al comma 2 comporta altresì la rimozione di tutte le tipologie di manufatti pubblicitari, ivi compresi gli eventuali sostegni e supporti.

ART. 22 – Termine dell'installazione

1. L'installazione dei mezzi autorizzati deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla data di ritiro dell'atto autorizzativo. Qualora si accerti la mancata installazione entro il termine indicato, l'autorizzazione verrà revocata.

ART. 23 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino e pulizia in caso di danneggiamento e usura;

- Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune;

- Provvedere alla rimozione dei mezzi temporanei entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati,

ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei.

ART. 24 – Targhette di identificazione

1. Su ogni impianto posizionato su suolo pubblico contenente manufatti pubblicitari autorizzati, ad eccezione di quei mezzi pubblicitari che hanno caratteristiche di insegne di esercizio e/o che sono esposti nella sede dell'attività, dovrà essere apposta, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, contenente i seguenti dati:

- Amministrazione rilasciante;
- Soggetto titolare;
- Numero dell'autorizzazione riferito al manufatto pubblicitario;
- Numero della concessione riferito all'impianto .

2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ogni qualvolta intervenga una variazione anche di uno dei dati su essa riportati.

ART. 25 – Pagamento e rimborso dell'imposta, denuncia di cessazione

1. Il pagamento dell'imposta e l'eventuale rimborso si effettuano alle condizioni, con le modalità e nella misura stabilite dal D. Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni. In aggiunta, sono consentiti come mezzi di pagamento il bonifico bancario ed il pagamento attraverso From-ci, il nuovo portale e-governement dei servizi comunali on-line.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e costituisce tacita proroga della pubblicità annuale, salva presentazione di regolare disdetta da produrre entro il 31 gennaio del medesimo anno di riferimento.

ART. 26 – Riduzioni dell'imposta

1. Le riduzioni dell'imposta sono disciplinate dall'art. 16 del D. Lgs. n. 507/93 e dal presente articolo.

2. I titolari di botteghe storiche, previa attestazione da parte del Settore Sviluppo Economico, hanno diritto alla riduzione dell'80% dell'imposta di pubblicità.

ART. 27 – Esenzioni dall'imposta

1. Oltre alla fattispecie prevista all'art. 17 del D. Lgs. n. 507/93, è esente dal tributo ogni mezzo pubblicitario di manifestazioni proprie del Comune.

2. Sono, altresì, esonerati dall'imposta i mezzi pubblicitari delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), costituite ai sensi del D. Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni, purchè privi di pubblicità commerciale.

3. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di opere pubbliche che si protraggano per oltre 6 mesi, sono esonerati dal pagamento dell'imposta comunale di pubblicità ai sensi dell'art. 1, comma 86, della L. n. 549/95. La produzione della domanda è condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 128 della legge 23/12/2005, n. 266 la pubblicità, in qualunque modo realizzata da associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità.

ART. 28 – Decadenza dell'autorizzazione

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- La cessazione o il trasferimento dell'attività;
- L'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- La mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione;
- La mancata installazione pubblicitaria e/o realizzazione delle opere entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo proroga motivata richiesta dagli interessati;
- Lo stato di degrado del manufatto pubblicitario;
- La mancata utilizzazione dell'impianto pubblicitario.

ART. 29 - Convenzioni speciali

1. Su iniziativa del Comune di Vicenza e in deroga alle limitazioni previste dall'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 495/92, possono essere stipulate con Enti, Aziende e Società convenzioni speciali disciplinanti la cura del verde di rotatorie.

I convenzionati potranno installare sulle rotatorie al massimo n. 4 cartelli di dimensioni cm 50x70. In tali cartelli si dovrà riportare lo stemma del Comune con la scritta "Comune di Vicenza" ed un messaggio del tipo "L'arredo della rotatoria è stato realizzato dalla Ditta XXX".

Le posizioni dei singoli cartelli all'interno della rotatoria saranno valutate di volta in volta dai tecnici comunali e della Polizia locale.

La convenzione con il Comune sostituisce il provvedimento autorizzatorio/concessorio di cui all'art. 20 del presente Regolamento e, pertanto, copia della convenzione dovrà essere trasmessa, dal Settore competente alla sua sottoscrizione, al Settore "Servizio delle Entrate".

2. Potranno altresì essere stipulate convenzioni o indette gare per qualsiasi forma pubblicitaria che troverà opportuna rispondenza con l'evoluzione del mercato.

ART. 30 – Vincoli storici, artistici ed ambientali

1. Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni è vietato collocare o affiggere cartelli e altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali o in prossimità di essi. Il soprintendente, valutata la compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati, può autorizzare o esprimere parere favorevole al collocamento.

2. In relazione ai beni indicati al primo comma, il soprintendente rilascia o nega il nulla osta per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

3. Ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente che provvede su parere vincolante del soprintendente. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo.

4. Sono fatte salve le disposizioni della legge regionale in materia.

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

ART. 31 – Classificazione dei mezzi pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, sono definiti mezzi pubblicitari quelli indicati nell'art. 47 del D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione di pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne di esercizio. Per comodità, qualsiasi forma di pubblicità sarà classificata come manufatto pubblicitario.

2. I mezzi pubblicitari considerati dal presente Regolamento, ad eccezione degli impianti per affissione pubblica ed impianti per le affissioni dirette, sono ulteriormente classificati in funzione della durata del periodo di esposizione, nelle seguenti due categorie:

a) Mezzi di pubblicità temporanea: appartengono a questa categoria tutti i manufatti pubblicitari finalizzati all'esposizione di pubblicità riferita a eventi di durata limitata la cui esposizione non andrà oltre la fine dell'anno solare. L'esposizione dei messaggi su questi mezzi è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferisce, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;

b) Mezzi di pubblicità permanente: rientrano in tale categoria i manufatti pubblicitari, vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari.

3. Le autorizzazioni di mezzi permanenti sono sempre rilasciate in forma precaria e quindi revocabili in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale per sopravvenute necessità. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, gli organi comunali competenti potranno stabilire la durata ammessa per ogni singola installazione che, in ogni caso, come previsto dall'art. 53, comma 6, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, avrà durata di anni 3, rinnovabili tacitamente.

All'interno del territorio del Comune, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal suo rilascio, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello, deve darne comunicazione scritta al Comune. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, l'autorizzazione si intende rilasciata, a condizione che non siano variate le dimensioni, la forma, la tipologia del cartello e dell'impianto di supporto.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare, oltre al messaggio pubblicitario, le dimensioni, la forma, la tipologia del cartello e dell'impianto di supporto dovrà presentare apposita richiesta allegando la precedente autorizzazione e la documentazione indicata all'art. 20.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare l'intero impianto pubblicitario, relativamente a dimensioni, forma, tipologia o sito, dovrà presentare apposita richiesta per l'ottenimento di una nuova concessione/autorizzazione.

In caso di mancato uso dell'impianto pubblicitario, per il quale la ditta abbia già corrisposto sia la relativa imposta di pubblicità che il canone COSAP per l'intero anno di riferimento, la relativa concessione sarà mantenuta in essere entro e non oltre la scadenza dell'anno solare. Al termine di tale periodo, l'impianto non utilizzato dovrà essere rimosso a cura e spese del titolare della concessione che dovrà altresì provvedere a ripristinare lo stato originario dei luoghi.

4. Un'ulteriore classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d'uso in:

Mezzi di pubblicità istituzionale: appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, normalmente effettuati da Stato, Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altro (associazioni, circoli, ecc. regolamentati da statuto) e comunque senza fine di lucro.

Mezzi di pubblicità commerciale: sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero intesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività, un prodotto o un servizio.

Al fine di permettere una agevole individuazione delle diverse tipologie, le seguenti immagini identificano esempi di mezzi pubblicitari per tipologia descritta nell'allegato "Abaco per l'applicazione della normativa" (Allegato B.), parte integrante del presente Regolamento, il quale riassume le caratteristiche ai fini autorizzativi.

Cartello



$\leq 3 \text{ m}^2$, permanente, istituzionale



$\leq 3 \text{ m}^2$, permanente, commerciale



$\leq 3 \text{ m}^2$, permanente, commerciale



$> 3 \text{ m}^2$, $\leq 18 \text{ m}^2$ permanente, Tabella murale $\leq 3 \text{ m}^2$, commerciale



permanente, commerciale



Tabella murale $> 3 \text{ m}^2$, $\leq 18 \text{ m}^2$ permanente, commerciale

Striscione



Stendardo



Stendardo



Impianto pubblicitario di servizio



Impianti abbinati a pensilina fermata bus, commerciale



Impianti abbinati a palina fermata bus, commerciale



Impianti abbinati a transenne parapetonali



Impianti abbinati a elementi di arredo urbano



Impianti abbinati a elementi di arredo urbano

Impianti di pubblicità o propaganda



Impianto portapreinsegnne



Cartelli a messaggio mobile

ART. 32 – Criteri generali per le installazioni

I criteri guida principali presi in considerazione per le norme da adottare nel caso di nuove installazioni, rappresentano elementi di garanzia relativamente ai temi:

- della sicurezza;
- del decoro;
- della funzionalità;
- del rispetto della normativa.

SICUREZZA

E' necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltreché ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione si ritiene dovranno conformarsi.

DECORO

Le norme indicate nel Regolamento dovranno garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua redazione, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A questo scopo dovrà essere posta particolare cura da parte del Settore competente al

rilascio delle autorizzazioni, affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi.

FUNZIONALITÀ

Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale.

Il ripristino e le nuove installazioni dovranno recepire integralmente la normativa prevista e citata precedentemente, oltre ai criteri ed alle deroghe stabilite nel presente regolamento.

ART. 33 - Norme generali di installazione

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni:

FORMA E COLORE

I manufatti pubblicitari devono avere sagoma che non ingeneri confusione con la segnaletica stradale. L'uso del colore rosso negli spazi pubblicitari è ammesso con particolare cautela. Le tipologie di strutture impiegate dovranno essere conformi a quelle previste nelle caratteristiche estetico-costruttive e verniciate in colore antracite RAL 7024.

MATERIALI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi, con specifico riferimento al D.M. 12/02/82. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione alla stessa stregua dell'impianto.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Le distanze relative a monumenti ed opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizione autorizzativa da parte dell'ufficio competente che analizzerà il singolo caso, previo nulla osta, ove necessario, da parte della Soprintendenza.

ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento.

E' vietata la collocazione di impianti pubblicitari bifacciali e monofacciali a messaggio variabile, sia luminosi che opachi, aventi un periodo di variabilità di messaggio inferiore a un minuto; la variabilità

di messaggio per periodi inferiori a un minuto è consentita solo per le forme pubblicitarie di modeste dimensioni a led luminosi scorrevoli posti all'interno delle vetrine dei negozi.

L'impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto - termici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione.

Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

POSIZIONAMENTO

Il posizionamento dei manufatti pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima di 75 metri.

I manufatti pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia, se ricadenti su marciapiede, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a metri 2,2 dal piano di calpestio; nel caso in cui prospettino sulla carreggiata, dovranno essere posti ad un'altezza minima dal suolo di metri 4,50. E' comunque vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza di intersezioni, cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICITA' ESTERNA

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare o similare e dovranno essere realizzate esclusivamente in metallo (preferibilmente alluminio con inserto interno in ferro), verniciati con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica. Le eventuali parti in ferro visibili dovranno essere verniciate previo trattamento di zincatura. Il colore delle strutture dovrà essere Antracite RAL 7024.
- I cartelli utilizzati tramite l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie, per l'affissione del manifesto, in lamiera zincata. I cartelli costituiti da una bacheca con anta apribile, siano essi luminosi o no, dovranno essere tamponati con vetro stratificato di spessore minimo millimetri 6 o, in alternativa, con policarbonato antisfondamento di spessore minimo millimetri 5.
- Tutti gli impianti pubblicitari potranno essere dotati alla sommità di una cimasa idonea a segnalare la tipologia dell'impianto e recante il nome del comune. Nel caso di impianti privati potrà essere inserito il marchio o logotipo, di superficie pari o inferiore a 300 centimetri quadrati, della società titolare dell'autorizzazione o concessionaria.

ART. 34 – Delimitazione del centro abitato

1. I centri abitati, individuati all'art. 7 del presente Regolamento, che rappresentano importanti zone omogenee ai fini del presente Regolamento, comprendono tutte le strade esistenti nel territorio comunale con esclusione delle seguenti strade o tratti di strada :

1. Raccordo Valdastico nel tratto successivo al c.n. 2;

2. Strada Marosticana nel tratto successivo al c.n. 52 compreso in Comune di Dueville;
3. Str. Nicolosi dopo cc.nn. 355 e 210 fino al confine comunale;
4. Str. Pelosa tutta (da str. Comunale di Casale al confine comunale);
5. Str. Foscarina da Str. Pelosa alla fine;
6. Str. Businello da Str. Pelosa alla Str. S. Pietro Intrigogna;
7. Str. Delle Cà Perse da Str. Casale a Str. Pelosa;
8. Str. Casale dopo cc.nn. 422 e 355 fino alla Str. Pelosa;
9. Str. S. Pietro Intrigogna nel tratto precedente i cc.nn. 90 e 99;
10. Str. S. Rocco nel tratto successivo al c.n. 33;
11. Str. Delle Grancare dopo cc.nn. 15 e 48 fino al confine comunale;
12. Str. Delle Bisortole dalla str. Del Tormeno al confine comunale;
13. Str. Del Tormeno dopo c.n. 331 fino al confine comunale;
14. Str. Dei Templari dalla Str. Commenda alla fine;
15. Str. Della Commenda dopo cc.nn. 47 e 86 fino al confine comunale;
16. Viale X Giugno dopo i cc.nn. 78 e 115 fino al confine comunale;
17. Str. Sartorello da via Mantovani alla fine;
18. Via Mantovani da Viale X Giugno alla strada di Gogna;
19. Str. Dei Rocoli da Viale X Giugno alla V di Gogna;
20. Str. Di Gogna dopo cc.nn. 76 e 153 fino alla fine;
21. Str. Valle di S. Lorenzo tutta;
22. Str. Colombaretta dall'Autostrada al confine comunale;
23. Str. Carpaneda nel tratto successivo ai cc.nn. 96 e 163;
24. Str. Biron di Sotto dopo cc.nn. 121 e 160 fino al confine comunale;
25. Str. Ambrosini da Biron di Sopra al confine comunale;
26. Viale degli Scaligeri tutto;
27. Via dei Capuleti tutta;
28. Via dei Montecchi tutta;

29. Str. Monte Crocetta fino ai cc.nn. 55 e 88;
30. Str. Pian delle Maddalene (fuori) dalla Str. Monte Crocetta al confine comunale;
31. Str. Pasubio nel tratto successivo all'intersezione con Strada di Costabissara;
32. Str. Cimitero di Poggiole dopo cc.nn. 49 e 70 fino al confine comunale;
33. Str. Cresole dopo il c.n. 2/B fino al confine comunale;
34. Viale Serenissima fino all'intersezione dell'uscita dal Centro Commerciale;
35. Viale del Sole dall'incrocio con Granatieri di Sardegna fino a Viale degli Scaligeri;
36. Viale del Sole Raccordo Nord-Est tutto;
37. Viale del Sole Raccordo Nord-Ovest tutto;
38. Via A. Moro dalla base rampa nord all'intersezione con Strada di Bertesina;
39. Via Faedo tutta;
40. Via Ceccato da Str. Caperse fino al limite del centro abitato.

Il suddetto elenco potrà essere aggiornato con provvedimento del funzionario responsabile del tributo.

2. Ai fini del presente Regolamento le strade extraurbane secondarie, nel tratto di attraversamento del centro abitato, e le strade urbane di scorrimento sono considerate come strade urbane di quartiere. Tutte le strade del territorio comunale sono quindi entro il centro abitato, con la sola esclusione di quelle evidenziate in precedenza.

3. Il territorio comunale esterno alla delimitazione del centro abitato rappresenta un'area nella quale sono recepite integralmente le norme di cui all'art. 23 del D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 495/92, e successive modificazioni ed integrazioni. Oltre a quanto sopra saranno da considerare, qualora esistenti, tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di pubblicità sugli edifici tutelati come beni culturali e nelle aree di interesse paesaggistico.. Nell'ambito di questa parte del territorio eventuali nuclei antichi costituiti dalle borgate isolate, gli antichi casali e fattorie di particolare pregio storico vengono assimilati, ai fini del presente regolamento, alle zone "B" e pertanto assoggettabili a doppia normativa, cioè quella del codice della strada e della normativa specifica di zona tipo "B".

ART. 35 - Disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari nell'ambito del centro abitato

In questo articolo vengono individuati quali mezzi ed impianti pubblicitari possono essere collocati in ciascuna zona territoriale omogenea, come precedentemente identificata, all'interno del centro abitato.

Su tutto il territorio delimitato come centro abitato, è permessa l'installazione di impianti di servizio come definiti dall'art. 47, comma 7, del D.P.R. n. 495/1992.

L'installazione di piantane contenenti fino ad un massimo di 6 preinsegne, come previsto dall'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 495/92 sarà concessa a condizione che siano rispettate le distanze di cui all'art. 51, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 495/92 ed alle condizioni previste all'art. 134 del D.P.R. n. 495/92 . Saranno accettate richieste solo da parte di ditte e società installatrici in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 23 del presente Regolamento.

All'interno di aree ben definite, come zone industriali, commerciali ed artigianali, che siano inserite all'interno del centro abitato, è possibile installare in deroga, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D. Lgs. n. 285/92, gli impianti di preinsegne anche nelle vicinanze delle intersezioni per segnalare le attività e gli insediamenti produttivi con le modalità previste dall'art. 134 del D.P.R. n. 495/92.

Nelle vicinanze di zone di culto e di rispetto (chiese, ospedali, cimiteri, ecc) i messaggi pubblicitari inseriti in qualsiasi mezzo pubblicitario dovranno avere contenuto consona e rispettoso dei luoghi.

Zona A - Zone sottoposte a vincolo

All'interno di questa area non è ammessa l'installazione dei manufatti pubblicitari ad eccezione di insegne, targhe e vetrofanie.

Zona B - Zone di attenzione

All'interno di questa zona è permessa l'installazione dei mezzi pubblicitari come visibile dall'allegato "Abaco per l'applicazione della normativa".

Nel centro storico saranno mantenuti gli impianti esistenti adibiti alle pubbliche affissioni mentre per le nuove strutture saranno utilizzati esclusivamente impianti di piccolo formato (70x100 centimetri e 140x100 centimetri). In questa zona vi sarà una maggiore discrezionalità dell'Amministrazione Comunale e degli uffici competenti nell'esprimere eventuali motivati dinieghi o prescrizioni al rilascio di autorizzazioni.

Zona C - Zona di attenzione attenuata

In questa zona è ammessa l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- mezzi per la pubblicità temporanea istituzionale;
- mezzi per la pubblicità permanente istituzionale di superficie uguale o inferiore a 3 metri quadrati;
- impianti pubblicitari commerciali istituzionali o privati di superficie inferiore o uguale a 3 metri quadrati;
- impianti pubblicitari di servizio di superficie inferiore o uguale a 3 metri quadrati.

Qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario dovrà essere realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma e colore, con l'ambiente circostante. L'impianto ed il messaggio contenuto dovranno inoltre maggiormente rispettare la morale delle persone frequentanti i luoghi compresi in questa zona, specialmente per l'ospedale, chiese, scuole e cimiteri. Anche per questa zona quindi è concessa una maggiore discrezionalità all'Amministrazione Comunale ed agli uffici competenti nell'esprimere eventuali motivati dinieghi o prescrizioni al rilascio di autorizzazioni.

Zona D - Zona a regolamentazione selettiva

E' ammessa l'installazione di tutti i manufatti pubblicitari classificati nell'Abaco, quindi anche mezzi di pubblicità temporanea privata, con particolare attenzione ad evitare un eccessivo affollamento di impianti con superficie espositiva uguale o superiore a metri quadrati 18 per ogni singola facciata (poster).

Zona E - Restante zona del centro abitato

E' ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nell'Abaco, con particolare attenzione ad evitare un eccessivo affollamento di impianti con superficie espositiva uguale o superiore a metri quadrati 18 per ogni singola facciata (poster).

2. E' consentita la pubblicità temporanea effettuata a mezzo locandine solo nelle seguenti strade:

- 1 - V.le San Lazzaro, Strada Padana verso Verona;
- 2 - Viale Riviera Berica;
- 3 - Strada del Pasubio, Viale Trento;
- 4 - Viale del Sole, Viale Armando Diaz, Viale Cricoli;
- 5 - Viale Camisano, Strada Padana verso Padova, V.le Serenissima;
- 6 - Strada Marosticana;
- 7 - Via Aldo Moro;
- 8 - Strada di Bertesina;
- 9 - Viale S. Agostino;
- 10 - Viale Anconetta, Strada Postumia
- 11 - Via Ragazzi del '99;
- 12 - Via Zamenhof;
- 13 - V.le della Scienza.

Sono esclusi i tratti delle strade sopra citate ricadenti all'interno di aree vincolate. L'esposizione di locandine è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli nonché per il lancio di iniziative commerciali.

3. In aggiunta alle zone citate, sempre all'interno del centro abitato, è consentito l'inserimento di pubblicità temporanea di placchette di centimetri 70x100 su pali della pubblica illuminazione per promozione di eventi circensi, di musica e spettacolo con esclusione delle zone sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici.

ART. 36 – Collocamento di insegne

1. Le insegne di esercizio, da installarsi nell'unità immobiliare sede dell'attività autonomamente accastata, ovvero nell'apposito spazio ricavato sul prospetto di facciata, sul serramento foro vetrina o, in via del tutto eccezionale e motivata, su parte diversa dal fabbricato ove trovasi l'esercizio stesso, non possono debordare rispetto agli spazi predisposti, nè avere uno spessore che superi centimetri 12 nelle zone A e B di cui all'art. 8.

2. Le insegne, collocate nelle zone del centro storico ed in aree di particolare pregio ed importanza, devono avere caratteristiche, forme, materiali e dimensioni compatibili con il contesto. Le insegne monofacciali luminose di luce propria, da collocarsi nella sede dell'attività, dovranno essere di tipo "pantografato" o "traforato", oppure, dove possibile, a lettere scatolate retroilluminate.

Le insegne bifacciali invece saranno consentite solo se la loro collocazione non ostacola la visione di parti architettoniche degli edifici ovvero non siano di intralcio alla circolazione e che la loro sporgenza non interferisca e non rientri nei con visivi di particolare pregio. Quest'ultime potranno essere realizzate solo con materiali naturali preferibilmente in ferro battuto con il sostegno stilizzato e potranno essere illuminate con faretti in stile.

Sono vietate nel centro storico e nei borghi storici le forme pubblicitarie a led scorrevole poste all'esterno delle vetrine.

Nelle zone del centro storico ed in aree di particolare pregio ed importanza, la pubblicità collocata sulla superficie stradale o sul marciapiede tramite cavalletto può essere autorizzata all'interno della superficie già concessa come plateatico, limitatamente al periodo di concessione.

3. Nelle zone A e B, se la sede dell'attività è ubicata ai piani superiori dell'edificio, è consentito installare insegna di esercizio sotto forma di targa posta accanto all'ingresso dell'edificio e vetrofanie all'interno dei fori finestra. Altre eventuali forme saranno valutate singolarmente dal Settore "Servizio delle Entrate".

4. Le insegne dovranno il più possibile conformarsi, relativamente a caratteristiche costruttive e dimensionali, ai limitrofi impianti esistenti.

5. La collocazione di insegne su stabili, in località anche non soggette a vincoli di tutela, o in altre zone di particolare valenza ambientale, può essere limitata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, al fine di evitare che si riveli contrastante con il contesto ambientale circostante.

6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 39, possono consentirsi insegne sul tetto di edifici nei soli casi in cui questi rivestano pubblica utilità, quando non sussistano alternative nella posizione per comprovati motivi tecnici e quando sia comprovata da documentazione la presenza sul sopratetto di strutture tipo cabine, montacarichi o simili.

7. Per l'individuazione di esercizi situati in corti, corticelle, o comunque non percepibili dagli abituali percorsi stradali o pedonali, è consentita l'esposizione di una sola tabella non luminosa di modesto ingombro (max centimetri 50x50) posizionata su apposita struttura nel sito più prossimo all'esercizio.

8. La luce delle insegne di esercizio o di altri mezzi luminosi con luce propria diretta o indiretta non deve riflettersi su aree pubbliche, né su marciapiedi, né su strade pubbliche o private aperte al pubblico transito.

9. Nessuna forma di pubblicità può essere posta sulla testata dei portici e dei sottoportici. E' altresì vietata, nei portici e nei sottoportici, l'installazione di mezzi a bandiera.

10. Nessuna forma di pubblicità può essere posta su ringhiere a protezione di balconi o terrazze.

11. Su assiti ed impalcature può essere consentita l'esposizione temporanea di insegne e mezzi pubblicitari, purchè non luminosi od illuminati, preesistenti sul fabbricato ed occultati alla vista dai medesimi assiti ed impalcature fino al termine dei lavori.

ART. 37 – Farmacie

1. Per effetto dell'art. 8, comma 2, della L. R. n. 64/94, in deroga alle norme del presente Regolamento, sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle Farmacie, è consentita l'installazione del solo manufatto "croce" nella via in cui ha sede l'attività.

Qualora l'attività si trovi ubicata ad angolo di due vie, è consentita l'installazione di una "croce" su ciascuna delle due vie.

2. E' altresì derogabile il rispetto delle distanze minime previste ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D. Lgs. n. 285/92.

3. Nell'ambito del Centro Storico, l'insegna deve essere a forma di croce, di colore verde e senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari, quali, ad esempio, l'orologio o il termometro.

ART. 38 – Centri commerciali e direzionali

1. Per le insegne ed altri mezzi pubblicitari da installarsi all'esterno di tali centri, dovrà essere presentato un apposito piano-progetto delle insegne riguardanti tutto il complesso. Come previsto dall'art. 36 del presente Regolamento le insegne dovranno essere posizionate nelle sedi dell'attività a cui si riferiscono escludendo le altre parti comuni del centro stesso.
2. Nei centri commerciali potranno essere autorizzate una o più piantane porta insegne dove potranno essere inseriti appositi manufatti pubblicitari inerenti alle attività del centro stesso. La relativa richiesta dovrà essere presentata dall'amministratore del medesimo centro.
3. All'interno dei Centri Commerciali i manufatti pubblicitari non sono soggetti a preventiva autorizzazione ma a sola dichiarazione da presentare direttamente all'ufficio pubblicità per assolvere, ove previsto, agli adempimenti in materia fiscale.

ART. 39 – Zone artigianali commerciali ed industriali

1. Nelle zone artigianali, commerciali, industriali ed assimilate i manufatti pubblicitari che hanno caratteristiche di insegne di esercizio possono essere collocate anche sui tetti degli edifici cui si riferiscono, fatto salvo per quelle insegne di notevole ingombro che potrebbero costituire una modifica dei prospetti e dei volumi degli edifici.
2. Nelle zone artigianali, commerciali, industriali ed assimilate è ammessa l'installazione di impianti per preinsegne atti a contenere un numero massimo di n° 6 preinsegne cadauno, in deroga alle distanze minime fissate dal Codice della strada e dal Regolamento di esecuzione, anche nelle intersezioni stradali, per motivi tecnici. Le relative preinsegne dovranno riferirsi ad attività operanti nelle citate zone.

La collocazione di tali impianti non dovrà comunque ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

ART. 40 – Targhe

1. Le targhe indicative di attività imprenditoriali e/o professionali sono soggette ad autorizzazione; dovranno avere caratteristiche omogenee per ogni unità edilizia e dovranno essere collocate in appositi porta targhe multipli, installati nell'atrio d'ingresso degli edifici oppure a lato dell'ingresso stesso esclusi elementi strutturali, di pregio o sul rivestimento.
2. In assenza di porta targhe, laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, è consentita l'installazione di targhe a parete unicamente per attività libero-professionali o di rappresentanza, raggruppate, se possibile, su un lato dell'ingresso. La valutazione di eventuali soluzioni alternative è affidata al Settore "Servizio delle Entrate", qualora appaia strettamente necessario.
3. Nelle zone A e B di cui all'art. 7, le dimensioni delle targhe non dovranno superare le dimensioni di centimetri 30x15 e dovranno essere previsti materiali tradizionali e compatibili per il centro storico, con esclusione di materiali plastici.
Laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.

ART. 41 – Tende solari installate nelle sedi di attività economiche

1. Le tende solari da installare nelle sedi di attività economiche sono soggette ad autorizzazione, sia che contengano pubblicità e sia che ne siano prive, e potranno essere autorizzate tenuto conto della tipologia e del colore di analoghi manufatti già installati in zona.

La loro altezza da terra non dovrà essere inferiore a centimetri 220 e la proiezione della sporgenza massima dovrà distare almeno centimetri 50 dal filo esterno del marciapiede.

2. Nelle zone A e B di cui all'art. 7, l'ufficio prescriverà una tipologia di tenda a falda dritta, di colori tenui, da installare nella sede dell'attività, con esclusione di quelle in materiale plastico, avendo cura di salvaguardare l'estetica ambientale di particolari zone e fermo restando l'obbligo di allegare copia del nulla osta della Soprintendenza, di cui all'art. 29 del presente Regolamento, se l'edificio è vincolato o ricade in area tutelata.

3. L'installazione di tende è vietata quando esse costituiscano ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità di segnaletica stradale e/o toponomastica.

ART. 42 – Vetrofanie

1. L'installazione di vetrofanie potrà trovare collocazione nelle apposite vetrine, fori vetrina o porta d'ingresso.

ART. 43 – Impianti pubblicitari di servizio

1. L'installazione di impianti pubblicitari di servizio (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, termometri, impianti toponomastici, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, fioriere ed altri) è ammessa a seguito della specifica convenzione approvata dalla Giunta Comunale con provvedimento N. 91/5329 del 3/03/2003 o a seguito di apposita gara.

2. Previo rilascio di una nuova autorizzazione, la posizione autorizzata potrà essere modificata a seguito di variazioni apportate alla segnaletica stradale anche successivamente alla data di installazione.

3. Gli impianti di servizio abbinati a palina fermata bus cessano di essere classificati tali quando non siano finalizzati ad individuare una fermata autobus; in tal caso, saranno considerati manufatti pubblicitari a tutti gli effetti e, se mantenuti in essere, dovrà essere presentata apposita richiesta per l'ottenimento della relativa concessione.

ART. 44 – Striscioni e stendardi

1. Gli striscioni, cioè quei manufatti pubblicitari privi di rigidità realizzati in pvc che attraversano la sede stradale, possono essere installati solamente nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale sulle apposite strutture gestite in convenzione.

Al termine del periodo di gestione degli impianti da parte della ditta aggiudicataria, il Comune si riserva di indire nuova gara d'appalto stabilendo anche modalità e condizioni diverse rispetto al numero degli impianti ed alla localizzazione degli stessi.

2. L'esposizione di striscioni è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni culturali o spettacolari, per il lancio di iniziative commerciali; il periodo di svolgimento della manifestazione o delle iniziative di riferimento costituisce il limite temporale.

3. Gli stendardi sono quei manufatti privi di rigidità di materiale pvc installati in qualsiasi posizione ad esclusione di quelle consentite per gli striscioni.

ART. 45 – Pubblicità temporanea lungo o in vista delle strade

1. Salvo quanto previsto all'art. 35, commi 2 e 3, è vietata l'esposizione temporanea di plance, locandine, cartelli, manifesti, volantini ed adesivi di qualsiasi dimensione collocati a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, ai pali di illuminazione pubblica e ad altri supporti destinati a scopi diversi, su cancellate, su recinzioni e su edifici sia pubblici che privati.

ART. 46– Locandine (Manifesti)

1. La pubblicità effettuata con locandine potrà avvenire solo previa richiesta contenente le generalità del proprietario del materiale pubblicitario e timbratura del materiale da esporre presso l'ufficio pubblicità. Anche nel caso di locandine relative a manifestazioni proprie del Comune, o da esso patrocinate, la timbratura dovrà essere apposta solo presso l'ufficio pubblicità, anche se esenti da imposta.

2. Le locandine devono essere esposte a cura degli interessati esclusivamente all'interno delle vetrine e dei locali pubblici o aperti al pubblico.

3. Le locandine che recano messaggi esclusivamente ideologici (intesi come libera espressione del pensiero) non sono soggetti alla preventiva timbratura da parte dell'ufficio comunale preposto in quanto non rientrano nella fattispecie impositiva di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 507/1993.

ART. 47 – Distributori di carburante

1. All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di una insegna di esercizio o marchio per l'individuazione dell'area di distribuzione carburanti. La proiezione a terra del mezzo pubblicitario non deve ricadere in alcun modo su suolo pubblico, salvi documentati motivi tecnici, e la struttura di sostegno deve essere infissa nell'area privata.

La stessa disposizione si applica anche per il collocamento di un ulteriore manufatto, se disgiunto dall'insegna, recante l'indicazione dei prezzi dei carburanti.

1. Fuori dai centri abitati l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

2. I cartelli autoportanti non luminosi di dimensioni standard, riportanti solo le indicazioni "Aperto – Chiuso", vanno di regola esposti all'interno dell'area privata di distribuzione carburanti ed in tal caso non sono soggetti ad autorizzazione.

Possono essere anche collocati su suolo pubblico, senza che vi sia intralcio alla normale circolazione sia pedonale che veicolare, solo nel caso in cui la esposizione sul suolo del distributore non ne consenta la perfetta visualizzazione da parte dell'utente. Il cartello su suolo pubblico deve essere, comunque, posizionato nelle immediate vicinanze del distributore.

3. L'esposizione di forme pubblicitarie temporanee, a tempo determinato, deve trovare collocazione totalmente all'interno dell'area di distribuzione carburanti, con divieto di ancoraggio a manufatti esistenti sul fronte strada quali insegne, prezzari, pali della illuminazione pubblica ed alberi e nel rispetto delle disposizioni delle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

4. La superficie complessiva dell'insegna di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, permanenti e temporanei, non potrà superare l'8% della superficie complessiva dell'area della stazione di servizio.

5. Nelle stazioni di servizio i messaggi pubblicitari da esporre devono avere un contenuto limitato all'attività esercitata o ai prodotti venduti, fatto salvo il limite di cui al precedente comma 5.

ART. 48 – Volantinaggio

1. In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale effettuata mediante il lancio o la distribuzione di volantini, fotografie, avvisi in genere e di oggettistica varia, esercitata ambulante, da punti fissi, da automezzi in movimento e da aeromobili.
2. In tutto il territorio comunale è altresì vietato il collocamento di volantini di tipo commerciale sui veicoli in sosta nonché la loro distribuzione a mano.
3. E' fatta eccezione per quanto previsto dalle norme in materia di propaganda elettorale per il collocamento di volantini sugli automezzi in sosta effettuata da gruppi politici.
4. E' consentita, previo rilascio di apposito permesso, la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli (uomo-sandwich).

ART. 49 – Pubblicità fonica

1. In tutti i luoghi pubblici del territorio comunale è vietata la pubblicità fonica di natura commerciale, sia che venga effettuata da posti fissi che da autoveicoli in movimento.
2. E' consentita, previa autorizzazione del Comando di Polizia Municipale, la diffusione sonora dei soli messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche e di rilevante interesse pubblico, nonché a eventi promossi o patrocinati dal Comune. Tale pubblicità fonica è ammessa dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

ART. 50 - Pubblicità permanente sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma solo al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 23 del Codice della Strada, nell'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione e, ove previsto, al pagamento dell'imposta.
2. E' fatto obbligo presentare la dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 507/93 che dovrà essere conservata unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta. Tali documenti dovranno essere esibiti a richiesta degli agenti autorizzati ai controlli, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 507/1993.

ART. 51 - Pubblicità temporanea sui veicoli

1. E' vietata in tutto il territorio comunale ogni forma di pubblicità effettuata in via temporanea mediante cartelli o altri manufatti, collocati sopra o all'esterno di veicoli e/o carrelli e/o rimorchi, siano essi in sosta che in movimento, salvo le eccezioni previste dall'art. 57, 3° e 4° comma del D.P.R. n. 495/1992 e per i veicoli impiegati ed omologati (se l'omologazione è dovuta) per uso pubblicitario se la pubblicità non viene effettuata per conto terzi a titolo oneroso.
2. E' inoltre vietata l'esposizione di manifesti, fotografie o similari, incollati o comunque affissi su automezzi e/o carrelli e/o rimorchi in sosta o in movimento, in coincidenza di occasionali vendite promozionali, manifestazioni varie, spettacoli o altro. Tale divieto non si estende ai veicoli utilizzati dagli spettacoli viaggianti nonché ai messaggi relativi all'attività di gruppi e partiti politici nell'ambito del periodo di propaganda elettorale.
3. La pubblicità sui veicoli adibiti a trasporti di linea e non di linea e sui taxi non è soggetta ad autorizzazione ma alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 507/93 e, ove previsto, al pagamento dell'imposta con l'obbligo di conservare e di esibire dichiarazione ed attestazione di avvenuto pagamento a richiesta degli agenti autorizzati ai controlli.

4. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 285/92 e art. 203, comma 2, lettera q), del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. Nel caso in cui tale pubblicità non possa essere rimossa od oscurata, tali veicoli dovranno essere ricoverati per la sosta in luoghi dove il messaggio pubblicitario non sia visibile dalla pubblica via.

5. All'interno di auto private poste in vendita, sarà possibile collocare un unico cartello con messaggio del tipo "Vendesi Tel./cell." in posizione da non ostacolare la visibilità al conducente.

ART. 52 - Pubblicità tramite distributori di prodotti

1. La pubblicità tramite distributori di prodotti venduti e/o noleggiati è soggetta ad autorizzazione amministrativa, di cui all'art. 19 del presente Regolamento, anche nel caso in cui l'apposito mezzo da installare sia esente da imposta.

ART. 52 BIS – Cartelli stradali pubblicitari

1. Il collocamento di cartelli è disciplinato dai criteri e dalle norme contenute nel Capo III del presente Regolamento, dall'Abaco per l'applicazione della normativa e dal D. Lgs. N. 285/1992 "Nuovo codice della strada".

2. Il posizionamento di cartelli posti in forma parallela all'asse della strada potrà essere concesso tenendo una distanza minima tra i bordi esterni dei cartelli di almeno metri 5.

3. I cartelli stradali non dovranno contenere frecce di indicazione di avviamento alla sede dell'attività pubblicizzata.

ART. 53 - Disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato

In queste zone è ammessa l'installazione di tutti i manufatti pubblicitari, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo e delle limitazioni previste all'art. 23, comma 7, del D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della strada".

NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

I mezzi pubblicitari, come definiti all'art. 47 del D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada", al di fuori dei centri abitati ed all'interno degli stessi, ma limitatamente alle strade di tipo A, B, e D, dovranno osservare le prescrizioni stabilite dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del relativo Regolamento di attuazione. Tali norme vengono di seguito richiamate, con alcune precisazioni.

DIMENSIONI

I mezzi pubblicitari non dovranno superare la superficie di metri quadrati 6.

CARATTERISTICHE

I mezzi pubblicitari devono rispettare, oltre quanto previsto nel Nuovo Codice della Strada, le prescrizioni di cui ai Titoli "Caratteristiche costruttive ed estetiche degli impianti per la pubblicità esterna" e "Norme generali di installazione".

UBICAZIONE E POSIZIONAMENTO

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime indicate all'art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada". Le distanze di cui allo stesso comma 2, non si applicano per i mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e/o in aderenza a

fabbricati esistenti, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alla distanza dal limite della carreggiata.

Lungo le strade ed in prossimità delle stesse, è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi utili per gli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, transenne parapetonali ed altro. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1 metro quadrato, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

ART. 54 – Istanze particolari

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento l'ufficio si pronuncerà direttamente, su istanze particolari, fermo restando l'acquisizione di pareri da parte di uffici comunali competenti in materia.

2. Le istanze di installazione, all'interno del centro abitato, di mezzi pubblicitari previsti nel codice della strada e non disciplinati nei precedenti articoli per quanto riguarda distanze, dimensioni e quant'altro, saranno valutati di volta in volta.

CAPO IV

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 55 – Le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono disciplinate dagli artt. 18 - 19 – 20 – 21 – 22 del D. Lgs. n. 507/93.
2. Le disposizioni di cui sopra, che si intendono qui integralmente richiamate, sono integrate dalle norme previste nel presente Regolamento.

ART. 56 – Classificazione e manutenzione degli impianti per affissione

1. Gli impianti affissivi sono classificati in base alla destinazione d'uso ed in base alla tipologia e al formato.

DESTINAZIONE D'USO

In funzione della destinazione d'uso si individuano:

- **Impianti per affissioni istituzionali:** rientrano in questa tipologia gli impianti preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico, effettuati da Stato, enti pubblici o di diritto pubblico o altri enti senza fine di lucro.
- **Impianti per affissioni prive di rilevanza economica:** rientrano in questa categoria gli impianti che sono utilizzati per le affissioni degli avvisi mortuari, ringraziamenti.
- **Impianti per affissioni commerciali:** rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all'esposizione periodica di messaggi pubblicitari.

TIPOLOGIE E FORMATI

In funzione della tipologia e formati, gli impianti affissivi si distinguono in:

- **Stendardi/cartelli:** sono composti da pannelli adeguatamente fissati su pali di sostegno a terra. Possono essere utilizzati su di una sola facciata o su entrambe le facce. Le dimensioni di esposizione (base x altezza), sono le seguenti: cm 70x100; cm 140x100; cm 140x200; cm 200x140; cm 300x200; cm 400x300 (formato europeo); cm 600x300 (poster).
- **Tabelle murali:** sono composte da pannelli adeguatamente fissati al muro. Il loro utilizzo è limitato ad una sola facciata. Le dimensioni di esposizione (base x altezza) sono le seguenti: cm 140x100; cm 140x200; cm 200x140.

2. La pulizia degli impianti è effettuata a cura e spese del servizio pubbliche affissioni per i propri impianti e dal concessionario per gli impianti convenzionati, con intervalli di tempo non superiori ai sei mesi. La pulizia consiste essenzialmente nella rimozione dello strato di manifesti affissi e nell'eventuale lavaggio dell'impianto.

E' sempre cura del concessionario evidenziare situazioni di deterioramento o danni subiti dagli impianti in suo utilizzo, al fine di procedere alla riparazione o sostituzione della struttura.

ART. 57 - Modalità' per lo svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Tutto il materiale da affiggere deve essere consegnato ovvero spedito, franco di ogni spesa, al magazzino dell'Azienda del Comune che cura il servizio di attacchinaggio, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'affissione, unitamente ad una copia in più, che sarà trattenuta dall'Ufficio stesso e non verrà restituita, né usata per una nuova affissione. Nel manifesto dovrà essere riportato il nome della tipografia che ha curato la stampa. Le affissioni saranno effettuate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta e la data di ricevimento della commissione, accompagnata dal versamento dei relativi diritti, tenendo distinte le richieste per la propaganda commerciale da quelle di altro tipo.
2. Per quanto riguarda specificatamente le affissioni di natura commerciale, fermo restando che le richieste devono pervenire almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'affissione stessa, esse non potranno superare, nella quantità, il numero di 500 fogli per singola commissione. In mancanza di specifica richiesta, le affissioni verranno effettuate per il 50% in zone di categoria speciale.
3. Nei periodi di propaganda per le elezioni ed altre consultazioni, una parte degli spazi dovrà essere riservata alle affissioni previste dalla legge vigente in materia elettorale.
4. Non è consentita alcuna forma di compensazione tra gli importi versati per le affissioni poi annullate e quelli per successive richieste di affissioni.
5. Tutto il materiale esposto a cura del Comune e dei privati, negli spazi di loro pertinenza, dovrà essere contrassegnato da un timbro apposto dall'ufficio, indicante il periodo di affissione, anche nei casi di esenzione dal tributo.
6. Non si assicura l'affissione del materiale arrivato in ritardo dopo il decimo giorno antecedente la data dell'uscita fissata.
7. Per il materiale da affiggere che dovesse arrivare dopo la data prevista dell'uscita, non si procederà all'affissione stessa.

ART. 58 - Affissioni d'urgenza, notturne e festive

1. Le affissioni aventi carattere d'urgenza, effettuate durante le ore notturne o nei giorni festivi, potranno avvenire con le modalità previste dalla legge.
2. A dette richieste si potrà aderire solo compatibilmente con la disponibilità di spazi e personale e per i casi di motivate, urgenti esigenze di interesse generale.

ART. 59 - Affissioni fuori degli appositi spazi

1. Nessuna forma di affissione può avvenire fuori degli appositi spazi, a tale scopo previsti dal presente Regolamento.
2. Qualsiasi altra esposizione di manifesti, locandine, cartelli e simili, che avvenga all'interno di ambienti pubblici o aperti al pubblico, ovvero sulle vetrine, effettuata da parte degli interessati, rientra, quando consentita, nella disciplina della pubblicità.

ART. 60 - Tariffe

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni, espletato direttamente dal Comune, deve essere corrisposto, contestualmente alla richiesta del servizio, il diritto previsto dalla legge.
2. Alla corresponsione del diritto per le pubbliche affissioni sono solidalmente obbligati, oltre al committente, la persona, la ditta, l'ente, o i terzi, nel cui interesse l'affissione è stata effettuata.
3. Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto dovuto da parte dei soggetti indicati ha effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati.

ART. 61 - Reclami

1. Gli eventuali reclami inerenti allo svolgimento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, devono essere presentati per iscritto nel giorno stesso in cui si rilevano le presunte irregolarità, per dar modo agli uffici di effettuare i necessari accertamenti.
2. Non si tiene conto di rilievi presentati dopo la scadenza dell'affissione o della pubblicità.
3. Il Comune ha l'obbligo di dare motivata risposta al reclamante entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 62 – Rinvio

1. Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme del D. Lgs. n. 507/93, e successive modificazioni ed integrazioni, alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione nonché a tutte le altre norme attinenti al servizio della pubblicità e delle pubbliche affissioni.
2. Si rinvia inoltre a quanto previsto dall'allegato Abaco, per la normativa tecnica disciplinante l'installazione della cartellonistica stradale e degli impianti per le pubbliche affissioni.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono abrogati il Regolamento comunale della pubblicità e delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione Consiliare n. 84 del 21 luglio 1994 e successive modificazioni e integrazioni, ed ogni altra disposizione contraria al presente Regolamento.

ART. 63 - Norme transitorie

1. I mezzi pubblicitari già autorizzati possono essere mantenuti anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento fino alla loro modifica strutturale o di titolarità.

ART. 64 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza 1° gennaio 2007.

ELENCO ALLEGATI:

- A. ELENCO STRADE DI CATEGORIA SPECIALE;
- B. ABACO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA.